Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 gennaio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto 15 ottobre 1975, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del brigadiere dei carabinieri Gioacchino D'ANNA, con la seguente motivazione:

« Richiamato dalle grida provenienti da un appartamento, ove cinque banditi armati e mascherati stavano perpetrando una rapina, si dirigeva, senza indugio, verso l'abitazione. Giunto sulle scale veniva affrontato da uno dei malviventi e, benché minacciato con un fucile a canne mozze, non esitava, con eccezionale ardimento e cosciente sprezzo del pericolo, a slanciarsi sul rapinatore. Dopo una violenta colluttazione riusciva a disarmarlo e a immobilizzarlo, ma, fatto segno a colpi d'arma da fuoco, proditoriamente esplosi da uno dei complici, cadeva mortalmente ferito, immolando la propria vita ai più nobili ideali di grande eroismo. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di assoluta dedizione al dovere spinta fino all'estremo sacrificio. — (8 settembre 1975 in Angri - Salerno) ».

(11092)

Con decreto 26 luglio 1975, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile al sig. Giulio RUSCONI CLERICI, con la seguente motivazione:

« Mosso da generoso impulso non esitava, pur menomato ad un braccio per una recente frattura, ad accorrere in aiuto di tre persone cadute in acqua a notevole distanza dalla riva per il capovolgimento di un motoscafo. Con assoluto sprezzo del rischio si avventurava da solo con un battellino di gomma nelle agitate acque del lago e, avvicinatosi ai pericolanti, riusciva dopo estenuanti sforzi a trarne in salvo due. Esempio luminoso di elette virtù civiche e di perseverante umana solidarietà. — (1° maggio 1964 in Verbania - Novara) ».

(11093)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1975, n. **707.**

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli autoveicoli indicati nell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere muniti di idonei attacchi per l'applicazione di cinture di sicurezza, in corrispondenza dei posti previsti; per gli autobus detta prescrizione si applica limitatamente ai posti anteriori.

Gli autoveicoli debbono essere equipaggiati di cinture di sicurezza limitatamente ai posti anteriori.

Le cinture di sicurezza debbono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e debbono recare gli estremi dell'approvazione.

Art. 2.

Gli pneumatici destinati agli autoveicoli, ai filoveicoli, ai motoveicoli nonché ai rimorchi di autoveicoli debbono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e debbono recare gli estremi dell'approvazione.

Art. 3.

Gli indicatori di direzione, prescritti dall'articolo 45, comma settimo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono emettere luce lampeggiante arancione in avanti, lateralmente e all'indietro.

Art. 4.

I veicoli a motore che debbono essere muniti di tergicristallo ai sensi dell'articolo 48, comma terzo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere altresì muniti di dispositivo lavavetro e di dispositivo di disappannamento e di sbrinamento, atti ad assicurare la trasparenza del parabrezza.

Art. 5.

Gli autoveicoli ed i motoveicoli debbono essere muniti di dispositivo antifurto, tale da impedire il funzionamento del motore o tale da assicurare il bloccaggio di un organo essenziale del veicolo.

Art. 6.

Negli autoveicoli e nei motoveicoli i comandi per la guida debbono essere disposti in modo da consentire una agevole e sicura manovra e da evitare, per quanto possibile, il rischio di manovre intempestive. I detti comandi debbono essere facilmente identificabili.

Art. 7.

I motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi di autoveicolo debbono essere costruiti ed equipaggiati in maniera da ridurre, per i loro occupanti e per gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente.

In particolare debbono rispondere alle prescrizioni di carattere generale di cui appresso:

non debbono esservi all'esterno del veicolo ornamenti od altri oggetti che, presentando spigoli o sporgenze non indispensabili, siano suscettibili di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada;

l'interno del veicolo deve essere realizzato in maniera da ridurre le conseguenze di bruschi contatti degli occupanti contro le pareti anteriori e laterali, contro il tetto e contro i sedili;

i sedili debbono presentare caratteristiche di sufficiente robustezza e di adeguato appoggio, nonchè essere solidamente ancorati al veicolo;

il dispositivo di guida deve essere realizzato in maniera da attenuare per il conducente le conseguenze di un urto frontale;

le porte debono essere assicurate alla struttura del veicolo in modo da ridurre la possibilità di apertura intempestiva ed involontaria anche in caso di incidente;

l'interno del veicolo deve essere munito di adeguata protezione che eviti danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico;

la struttura del veicolo deve essere tale da assorbire, almeno parzialmente, l'energia d'urto in qualsiasi direzione in caso di incidente e tale comunque da lasciare all'interno uno spazio minimo di sopravvivenza;

la disposizione e la realizzazione degli organi del veicolo, nonchè il suo equipaggiamento, debbono essere tali da ridurre i rischi d'incendio e le conseguenze relative.

Art. 8.

Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza di cui all'articolo 1, dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di cui all'articolo 4, dei dispositivi antifurto, di cui all'articolo 5, nonchè le modalità tecniche da osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Le norme oggetto dei predetti decreti dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa.

In ciascuno dei predetti decreti saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità del veicolo e dei dispositivi alle norme del decreto stesso, nonchè le modalità della relativa apposizione.

Art. 9.

Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive degli autobus in relazione all'uso al quale essi sono destinati, in applicazione anche della legge 15 febbraio 1974, n. 38, nonché in armonia con le raccomandazioni e i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa.

Art. 10.

Qualora una o più delle esigenze di sicurezza previste nella presente legge siano oggetto di direttive del consiglio o della commissione della Comunità economica europea, in vigore in Italia, queste ultime vanno applicate, salva la facoltà prevista dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

Art. 11.

Il Ministro per i trasporti stabilisce con propri decreti le caratteristiche e le modalità di approvazione degli pneumatici di cui all'articolo 2, nonché le condizioni ed i limiti di impiego degli pneumatici ricostruiti.

Le norme, oggetto dei predetti decreti, dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa.

In ciascuno dei predetti decreti saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità degli pneumatici alle norme dei decreti stessi, nonché le modalità della relativa apposizione.

Art. 12.

I veicoli delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato nonché le autoambulanze, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano ai veicoli di nuovo tipo che vengono omologati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, ed ai veicoli di nuova costruzione riconosciuti idonei alla circolazione ai sensi del primo comma dell'articolo 54 del suddetto testo unico, a partire da un anno dalla data di pubblicazione dei relativi decreti previsti agli articoli 8 e 9.

La disposizione dell'articolo 3 si applica per i veicoli nuovi che saranno immatricolati dopo un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 13.

A partire da due anni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dall'articolo 11 tutti i veicoli di nuova immatricolazione debbono essere muniti di pneumatici di tipo approvato.

A partire da quattro anni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dall'articolo 11, tutti gli pneumatici prodotti e posti in commercio debbono essere di tipo approvato.

Art. 14.

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, stabilite nei precedenti articoli e nei decreti relativi ed accertate dall'ufficio della motorizzazione civile in sede di visita e prova ovvero in sede di omologazione del tipo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 150.000.

Chiunque produce o mette in commercio cinture di sicurezza di tipo non approvato ovvero non conformi al tipo opprovato è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di L. 500.000.

Chiunque mette in commercio cinture di sicurezza che, sebbene di tipo approvato, non siano munite degli estremi dell'approvazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.

A partire dal termine indicato nel secondo comma dell'articolo 13:

chiunque produce o mette in commercio pneumatici di tipo non rispondente alle suddette norme è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di L. 500.000;

chiunque mette in commercio pneumatici che, pur rispondendo alle norme dei decreti suddetti, non sono muniti dei contrassegni in essi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 100.000.

Art. 15.

Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, apportare modifiche alle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché fissare i requisiti di idoneità per l'accettazione di tutte le targhe di immatricolazione previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Le targhe di cui al precedente comma, poste in distribuzione a partire da due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno avere il fondo a caratteristiche rifrangenti.

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, è sostituito dai seguenti:

« Dal 1° gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gli autoveicoli e, se muniti di cabine, gli altri veicoli a motore con più di due ruote, per circolare su strada, devono essere dotati di un dispositivo retrovisore esterno, collocato sul lato sinistro conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Dal 1° gennaio 1977, i veicoli di nuova costruzione di tipo già omologato o comunque già approvato, che rientrano nelle categorie e nei casi previsti dai decreti del Ministro per i trasporti di attuazione, a norma della presente legge, delle direttive comunitarie 71/127 CEE e 70/221 CEE, per essere immessi in circolazione, devono essere muniti di retrovisori e di dispositivi di protezione posteriore in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti medesimi.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, saranno emanate le disposizioni per l'applicazione, nei casi richiamati al precedente secondo comma, di un dispositivo di protezione posteriore ai veicoli con targa nazionale comunque in circolazione al 1° gennaio 1977 ».

Art. 17.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — REALE — BUCALOSSI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1975, n. **708**.

Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita in Locri una corte d'assise avente giurisdizione sulla circoscrizione del tribunale di Locri.

Art. 2.

Le corti d'assise di Palmi e Locri sono aggregate alla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria.

I tribunali di Palmi e Locri sono aggregati alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria.

Art. 3.

L'inizio dell'attività della corte d'assise di Locri e la contestuale decorrenza delle modifiche di competenza territoriale previste dall'articolo 2 avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella data che verrà fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 4.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo 2, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria sono di ufficio devoluti alla cognizione della sezione stessa, alla data stabilita a norma del precedente articolo.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso.

Art. 5.

Gli affari pendenti avanti la corte d'assise di appello di Catanzaro e la corte d'assise di Palmi che, in virtù del disposto degli articoli 1 e 2, appartengono per ragioni di territorio, rispettivamente, alla corte d'assise di appello di Reggio Calabria ed alla corte d'assise di Locri sono di ufficio devoluti alla cognizione delle corti stesse, alla data stabilita a norma dell'articolo 3.

La disposizione del comma precedente non si applica ai procedimenti nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione.

Art. 6.

All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975, n. **709**.

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in terreni agricoli con fabbricati rurali siti nel comune di Chiari e censiti al catasto terreni alla partita 663, foglio 7 mappali 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, foglio 8 mappali 112, 113, 114, 135, foglio 27 mappali 34, 35, foglio 28 mappali 1, 14, 15, 52, disposto dalla sig.na Cadei Agape Santa con testamento olografo in data 11 febbraio 1965, pubblicato in data 24 settembre 1971, n. 23230/4946 di repertorio, a rogito dott. Angelo Squintani, notaio in Cremona, e registrato il 25 settembre 1971, n. 2377, vol. 293, mod. 1, allo scopo di contribuire agli studi e alle ricerche sulla sclerosi a placche.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **710**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad acquistare un immobile.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì viene autorizzata ad acquistare dalla ditta Angelo Giovanni Fabbri ed altri, per un importo di lire 65 milioni, un suolo edificatorio di mq 3644 circa, sito in Rimini (Forlì) ed individuabile al catasto terreni in parte della particella n. 1184, foglio n. 85, da destinare alla costruzione della sede di una nuova sezione distaccata degli uffici camerali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **711**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria dei fiori, in Isola del Liri.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria dei fiori, in Isola del Liri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **712**.

Approvazione del nuovo statuto della Società ligure di storia patria, in Genova.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della Società ligure di storia patria, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **713**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione di una donazione, consistente in dieci opere del pittore Giuseppe Capogrossi, disposta a favore dello Stato dal prof. Renato Cardazzo con atto in data 17 febbraio 1975, n. 10819/1245 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Santambrogio, notaio in Lodi (Milano), da destinare alla galleria nazionale d'arte moderna di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **714**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Stefano protomartire, in S. Maria La Longa.

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° maggio 1974, integrato con dichiarazione 24 febbraio 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Tissano del comune di S. Maria La Longa (Udine), e di S. Stefano protomartire, in frazione S. Stefano Udinese dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **715**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Scagnello, e di S. Giorgio martire, in Battifollo.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 1° novembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Scagnello (Cuneo), e di S. Giorgio martire, in Battifollo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **716**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Redentore, in Busto Arsizio.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 11 settembre 1973, integrato con dichiarazione 6 novembre 1974 e con decreto 16 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Redentore, in Busto Arsizio (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **717**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. martiri Cosimo e Damiano, in Polignano a Mare.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. martiri Cosimo e Damiano, in Polignano a Mare (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1975.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 10 novembre 1952, con il quale il rag. Riccardo Faini fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 9 settembre 1974, con la quale il rag. Riccardo Faini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 1° ottobre 1974;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1974 sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Riccardo Faini dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 40

(11652)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Unguento del 12 », della ditta Ripamonti Dionigia, in Milano. (Decreto di revoca n. 4645/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 6 maggio 1949, con il quale venne registrata al n. 1940 la specialità medicinale denominata « Unguento del 12 », nella confezione vasetto da g 50, a nome della ditta Ripamonti Dionigia, con sede in Milano, via Garigliano, 6, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Unguento del 12 », nella confezione vasetto da g 50, registrata al n. 1940 in data 6 maggio 1949 a nome della ditta Ripamonti Dionigia, con sede in Milano, via Garigliano, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11265)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Splenarsin B1 », della ditta Dessy, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4641/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 novembre 1949, con il quale venne registrata al n. 2648 la specialità medicinale denominata « Splenarsin B1 », a nome della ditta Dessy, con sede in Firenze, via S. Domenico, 107-109, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Splenarsin B1 », nella confezione fiale 6 × 2 cc, registrata al n. 2648 in data 16 novembre 1949 a nome della ditta Dessy di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11269)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ci-Drol » (vitamina C Asti), della ditta Istituto biochimico farmacologico Aldo Asti, in Milano. (Decreto di revoca n. 4646/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 giugno 1955, con i quali venne registrata ai numeri 10163, 10163/A e 10163/B la specialità medicinale denominata « Ci-Drol » (vitamina C Asti), nelle preparazioni rispettivamente: fiale 9 × 5 cc da 500 mg, fiale 12 × 1 cc da mg 100 e compresse 20 × g 0,50, a nome della ditta Istituto biochimico farmacologico Aldo Asti, con sede in Milano, via Castelmarrone, 28, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Ci-Drol » (vitamina C Asti), nelle seguenti preparazioni: fiale 9×5 cc da 500 mg, fiale 12×1 cc da 100 mg e compresse 20×g 0,50, registrata rispettivamente ai numeri 10163, 10163/A e 10163/B, in data 30 giugno 1955, a nome della ditta Istituto biochimico farmacologico Aldo Asti, con sede in Milano, via Castelmarrone n. 28.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11266)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fitodin » gocce, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Pioral, in Venezia. (Decreto di revoca n. 4640/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 maggio 1958 e 19 febbraio 1960 nonché il comunicato in data 20 maggio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 13065 e 13065/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fitodin » gocce, nelle confezioni flaconi da g 50 e g 100, e la relativa categoria pillole, nella confezione da 50 pillole a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Pioral, con sede in Venezia, S .Croce n. 1775, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale e la relativa categoria suddetta, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche sono da ritenersi terapeuticamente superate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali i prodotti sono autorizzati;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Fitodin » gocce, nelle confezioni flaconi da g 50 e g 100, e della relativa categoria pillole, nella confezione da 50 pillole registrate rispettivamente ai numeri 13065 e 13065/A in data 10 maggio 1958, 19 febbraio 1960 e 20 maggio 1960 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Pioral di Venezia.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11268)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismulina », della ditta La Farmochimica italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 4642/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1959, con il quale venne registrata al n. 9856 la specialità medicinale denominata « Bismulina », nella confezione da 3 supposte per g 2,5, a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via Nicola d'Apulia, 8, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 24 marzo 1964, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Farmacon con sede in Novara, via Gautieri, 9;

Vista la scrittura privata in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14255, con la quale la ditta Farmacon ha ceduto la medesima specialità medicinale alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini n. 28/b-1;

Accertato che tanto la ditta Farmacon quanto la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, pur avendo inoltrato regolare istanza non hanno ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che da un accertamento è risultato che le ditte interessate non hanno provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismulina », nella confezione da 3 supposte per g 2,5, registrata al n. 9856 in data 5 ottobre 1959 a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via Nicola d'Apulia, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11270)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Robusten » sciroppo, della ditta dott. Pallone Angelo, in Cardano al Campo. (Decreto di revoca n. 4644/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 giugno 1949, con il quale venne registrata al n. 2000 la specialità medicinale denominata « Robusten » sciroppo, nella confezione flacone da g 240, a nome della ditta dott. Pallone Angelo, con sede in Cardano al Campo (Varese), via Mameli, 4, preparata nel Laboratorio farmaceutico del dott. Doglia S.A., sito in Milano, via Spartaco, 5;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Robusten » sciroppo, nella confezione flacone da g 240 registrata al n. 2000 in data 3 giugno 1949 a nome della ditta dott. Pallone Angelo di Cardano al Campo (Varese).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11264)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamin-ferrina » sciroppo, della ditta Ferro farmaceutici, in Tortona. (Decreto di revoca n. 4637/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1958, con il quale venne registrata al n. 4912 la specialità medicinale « Vitamin-Ferrina » sciroppo, nella confezione flacone da g 150, a nome della ditta Ferro farmaceutici, con sede in Tortona (Alessandria), via Emilia, 222, prodotta nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio biochimico Emmebi, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamin-Ferrina » sciroppo, nella confezione flacone da g 150, registrata al n. 4912 con decreto in data 17 maggio 1958 a nome della ditta Ferro farmaceutici, con sede in Tortona (Alessandria), via Emilia, 222.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11272)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonofilina » e della relativa categoria « Tonofilina B1 », della ditta Laboratorio neoterapico italiano, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4639/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 settembre 1958, con il quale vennero registrate ai numeri 568 e 568/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Tonofilina », nella confezione flacone sciroppo da g 200, e la relativa categoria « Tonofilina B1 », nelle confezioni flaconi sciroppo da g 200 e da g 250, a nome della ditta Laboratorio neoterapico italiano, con sede in Pisa, via S. Antonio, 10, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 28 dicembre 1963, n. 67507, registrata a Lucca il 17 gennaio 1964 al n. 3031, volume 448, con la quale la società Ergo-Pharma S.p.a., con sede in Pisa, viale Bonaini, Corte Braccini, acquistò tutto il complesso aziendale della suddetta ditta Laboratorio neoterapico italiano;

Accertato che la società Ergo-Pharma S.p.a., pur avendo inoltrato a questo Ministero regolare istanza, non ha ottenuto la registrazione a proprio nome dei prodotti in questione, non avendo la stessa ottemperato a trasmettere la documentazione necessaria;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tonofilina », nella confezione flacone sciroppo da g 200, nonchè della relativa categoria « Tonofilina B1 », nelle confezioni flacone sciroppo da g 200 e da g 250, registrate rispettivamente ai numeri 568 e 568/A, in data 16 settembre 1958, a nome della ditta Laboratorio neoterapico italiano di Pisa, che, con atto privato in data 28 dicembre 1963 le ha cedute alla Società Ergo-Pharma S.p.a., con sede in Pisa, viale Bonaini, Corte Braccini.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11267)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ergofos », della ditta Laboratorio farmaceutico nazionale Diano, in Roma. (Decreto di revoca n. 4643/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 26 luglio 1948, con il quale venne registrata al n. 1492 la specialità medicinale denominata « Formasenfosforo Diano », fiale tipo semplice, tipo iodato e tipo valerianato a nome della ditta Laboratorio farmaceutico nazionale Diano, con sede in Roma, via Cornelio Celso, 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 11 maggio 1950, registrata a Terracina il 15 maggio 1950 al n. 1270, volume 44, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla Società italiana medicinali e affini (Sima), con sede in Roma, via Ippolito Pindemonte n. 5;

Vista la comunicazione A.C.I.S. del 12 luglio 1950, con la quale venne concesso nulla osta a che la denominazione del prodotto suddetto venisse modificata in « Ergofos »;

Accertato che la suddetta ditta Sima non ha ottenuto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione, non avendo provveduto ad inoltrare la documentazione di rito;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ergofos » (già Formasenfosforo Diano), tipo semplice, tipo iodato e tipo valerianato, nelle confezioni da 10 fiale da 2 cc, registrata al n. 1492 in data 26 luglio 1948 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico nazionale Diano di Roma, ceduta con atto privato dell'11 maggio 1950 alla Società italiana medicinali e affini (Sima), con sede in Roma, via Ippolito Pindemonte, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11263)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Esposizione Intel '76 internazionale elettronica », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Esposizione Intel '76 internazionale elettronica », che avrà luogo a Milano dal 7 all'11 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10502)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulle miscele di idrocarburi non saturi prevista dalla lettera R) della tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 843, che ha aggiunto la lettera *R*) alla tabella *A* allegata al citato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989;

Decreta:

Art. 1.

Sostanze denaturanti

Le miscele di idrocarburi non saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, costituito da almeno il 95% in peso di olefine acicliche ramificate, distillanti in un intervallo di temperatura superiore a 5 °C, per essere ammesse all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista dalla lettera *R*), punto 2), della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modifiche ed integrazioni, quando sono impiegate in usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petroliferi e dalla fabbricazione di vernici — esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da utilizzare nella industria tessile — debbono essere denaturate come segue:

a) se il loro punto finale di distillazione non è superiore a 150 °C, con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 750 di di-n-bitilfumarato o di di-isobutilfumarato nonché di chilogrammi 3,5 di tetracloroetilene (percloroetilene);

b) se il punto finale di distillazione è superiore a 150 °C, con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 750 di di-n-butilfumarato o di di-isobutilfumarato, nonché di un cloroderivato organico, liquido, distillante ad una temperatura compresa nell'intervallo in cui distillano le miscele di idrocarburi non saturi da denaturare, aggiunto in quantità tale che nel prodotto adulterato risulti un contenuto di cloro non inferiore al 3% in peso.

Non è consentita la miscelazione delle suddette miscele di idrocarburi non saturi con altri prodotti agevolati né con idrocarburi di altra specie.

Art. 2.

Regime delle sostanze denaturanti

Le miscele di idrocarburi non saturi e le sostanze denaturanti di cui al precedente articolo, fornite dalle ditte interessate, prima dell'impiego devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico compartimentale o, in caso di necessità, dal laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

La quantità di cloroderivati organici, liquidi, da aggiungere alle miscele di idrocarburi non saturi, aventi punto finale di distillazione superiore a 150 °C, è stabilita, in sede di analisi dei predetti cloroderivati, ed in base al loro contenuto di cloro.

Le sostanze denaturanti devono essere, inoltre, introdotte e custodite in adatto magazzino suggellato, dal quale sono estratte soltanto, all'atto dell'impiego, sotto vigilanza del personale dell'amministrazione finanziaria che deve assistere alla loro miscelazione con il prodotto da denaturare.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze denaturanti è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

Impianti per la denaturazione

La denaturazione delle miscele di cui all'art. 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali le miscele stesse sono state ottenute ovvero, per il prodotto d'importazione, nei depositi doganali.

Tuttavia può consentirsi che le miscele di produzione nazionale siano denaturate nei depositi doganali o in quelli assimilati ai doganali e negli impianti d'impiego, ai quali esse siano state trasferite sotto vincolo di bolletta di cauzione.

Art. 4.

Obbligo della denuncia di denaturazione

Gli esercenti degli stabilimenti o dei depositi di cui al precedente art. 3 che intendano denaturare le miscele specificate nell'art. 1 devono adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare danni alla salute del personale addetto alla manipolazione delle sostanze da aggiungere ai prodotti agevolati e devono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'ufficio tecnico delle imposte di fabricazione od alla circoscrizione doganale, competente per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denuncia si devono indicare:

a) la ditta esercente e l'ubicazione dell'impianto;

b) i recipienti dei quali sarà fatto uso per la denaturazione e le capacità rispettive;

c) le attrezzature da usare per le operazioni di denaturazione;

d) il locale destinato alla custodia delle sostanze denaturanti;

e) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità.

Art. 5.

Adempimenti degli uffici finanziari

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, esamina i recipienti e le attrezzature, provvede per la taratura del recipiente di denaturazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente al competente ufficio finanziario (uffi-

cio tecnico delle imposte di fabbricazione o dogana) e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le circoscrizioni doganali danno comunicazione della denuncia ad essa presentata al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prendono accordi per l'esecuzione della verifica tecnica.

Art. 6.

Obbligo della dichiarazione di denaturazione

Ogni qual volta l'esercente intenda compiere un'operazione di denaturazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità di prodotto da sottoporre a denaturazione, nonché il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'ufficio tecnico e la dogana possono stabilire che le operazioni di denaturazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 7.

Modalità della denaturazione

Le operazioni di denaturazione devono essere eseguite in appositi recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione e sotto vigilanza finanziaria permanente.

Il personale delegato verifica il recipiente destinato alla denaturazione, accerta la quantità del prodotto da denaturare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti, presenzia all'estrazione ed al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione e, avvenuta la miscela, provvede a far agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Il personale delegato ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per la denaturazione sia di quello denaturato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'amministrazione finanziaria che hanno presenziato all'operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante.

Un esemplare del verbale è trattenuto dall'ufficio finanziario per essere allegato al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8, mentre l'altro viene consegnato all'esercente o al suo legale rappresentante.

Art. 8.

Movimentazione del prodotto denaturato. Deficienze

Il movimento del prodotto denaturato, custodito negli stabilimenti di produzione, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali, è tenuto in evidenza in appositi registri di carico e scarico nei quali vengono annotati:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte a denaturazione con riferimento ai relativi verbali;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte con indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H/*ter* 16-colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, e del nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento, opificio, laboratorio od officina d'impiego, oppure il deposito delle ditte esercenti il commercio di tale prodotto autorizzate ai sensi del successivo art. 9.

Per le deficienze dei prodotti denaturati, custoditi negli stabilimenti e nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di cui al comma precedente, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Art. 9.

Ditte esercenti il commercio del prodotto denaturato

Le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi che intendano ritirare dalle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali il prodotto denaturato di cui all'art. 1, debbono essere in possesso della prescritta licenza del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da rilasciarsi soltanto dopo la prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 7, e purché risulti osservato il divieto stabilito dall'art. 4 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 263.

Art. 10.

Gestione depositi commerciali

Il trasferimento del prodotto denaturato dagli stabilimenti di produzione, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali, ai depositi a scopo commerciale delle ditte autorizzate a termini del precedente art. 9, è fatto a seguito di nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione si trova il deposito destinatario. Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente. Per il prelevamento del prodotto da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il predetto nulla osta deve essere conservato dagli esercenti dei suddetti impianti fornitori — stabilimenti di produzione, depositi doganali o assimilati ai doganali — per il periodo di due anni ed esibiti ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Il movimento del prodotto denaturato presso i depositi delle ditte esercenti il commercio è tenuto in evidenza nel registro di carico e scarico prescritto dallo art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, nel quale debbono essere annotate, distintamente:

a) nella parte del carico, le singole quantità di prodotto introdotte nel deposito con l'indicazione degli estremi del relativo certificato di provenienza modello H/*ter* 16-colore rosa;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità di prodotto esitato con l'indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H/*ter* 16-colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità.

Art. 11.

Cali di giacenza nei depositi commerciali

Nei certificati di provenienza emessi a scorta delle miscele di idrocarburi di cui all'art. 1, queste debbono essere compiutamente indicate, precisando che esse sono denaturate per gli usi esenti previsti nello stesso art. 1.

La custodia delle predette miscele deve avvenire in appositi recipienti, separatamente dalle partite di altri prodotti agevolati o di altri idrocarburi.

Per le differenze riscontrate nella verificazione dei depositi commerciali del prodotto denaturato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 12.

Autorizzazione all'impiego del prodotto denaturato

Chiunque intenda impiegare il prodotto denaturato di cui all'art. 1 negli usi ammessi all'esenzione — esclusa la preparazione di basi o merci destinate al commercio — deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Nella relativa domanda, corredata da una relazione sugli usi ai quali s'intende destinare il prodotto, debbono essere indicati:

a) il nome della ditta esercente e di chi la rappresenta e l'ubicazione dello stabilimento, opificio, officina o laboratorio di impiego;

b) le attrezzature costituenti gli impianti;

c) la quantità del prodotto agevolato da impiegare annualmente;

d) il numero e la capacità dei recipienti nei quali sarà custodito il prodotto agevolato.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente e prima di accordare l'autorizzazione, esplica gli accertamenti ritenuti necessari per la tutela degli interessi fiscali, prescrivendo altresì quanto occorra ad assicurare la destinazione del prodotto nell'uso agevolato consentito.

Art. 13.

Trasferimenti agli impianti d'impiego del prodotto denaturato

Il trasferimento del prodotto denaturato dagli stabilimenti, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali nonchè dai depositi delle ditte esercenti il commercio di detto prodotto allo stabilimento, opificio, officina o laboratorio di impiego, autorizzato a termini del precedente art. 12, è fatto a seguito di nulla osta rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e con la scorta del certificato di provenienza mod. H/*ter* 16-colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità.

L'esercente lo stabilimento, opificio, officina o laboratorio d'impiego è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale deve distintamente indicare:

a) nella parte del carico, le singole partite di prodotto ricevute e gli estremi del relativo certificato di provenienza;

b) nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione con l'indicazione dei prodotti trattati.

Le partite di prodotto eventualmente ricuperate dalle lavorazioni devono essere pure annotate nella parte del carico.

Art. 14.

Impiego con denaturazione atipica

Chiunque intende impiegare le miscele di idrocarburi insaturi specificate nell'art. 1 del presente decreto negli usi ammessi all'esenzione — esclusa la preparazione di basi o merci destinate al commercio — previa aggiunta di sostanze denaturanti diverse da quelle indicate nello stesso art. 1 ovvero delle stesse sostanze ma in percentuali diverse, deve presentare, tramite il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, istanza in triplice esemplare, di cui uno in carta legale, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, corredata da una dettagliata relazione sul procedimento di lavorazione.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione trasmette al Ministero delle finanze l'istanza in carta legale e la relazione con tutte le necessarie informazioni e ne invia un esemplare in carta libera, corredato dalla anzidetta relazione, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

Uguale procedura deve essere osservata quando gli interessati intendono:

a) impiegare le miscele di idrocarburi di cui allo art. 1 del presente decreto nella preparazione di basi o di merci destinate al commercio — esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile — previa denaturazione con l'aggiunta delle sostanze specificate nello stesso art. 1 nelle percentuali ivi indicate o in percentuali diverse, ovvero con l'aggiunta di sostanze differenti;

b) aggiungere alle miscele di idrocarburi di cui allo art. 1 del presente decreto, da cedere ai diretti utilizzatori, sostanze diverse da quelle specificate nello stesso art. 1 o le medesime sostanze in percentuali diverse.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, prima di trasmettere la istanza al Ministero delle finanze, effettua una verifica degli impianti ed assiste ad una lavorazione di prova, prelevando i campioni delle materie prime, delle eventuali sostanze adulteranti proposte e dei prodotti ottenuti da inviare al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

L'ammissione all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine è autorizzata, sentito il predetto laboratorio chimico centrale, dal Ministero delle finanze che stabilisce le modalità da osservarsi.

Art. 15.

Altri obblighi dell'utilizzatore

Qualora il prodotto agevolato sia destinato alla preparazione di insetticidi o battericidi, gli interessati debbono allegare alla relativa istanza anche la copia foto-

statica, debitamente vistata, del decreto del Ministero della sanità che autorizza il commercio dell'insetticida o del battericida nonchè i fac-simili delle etichette approvate, usate per il confezionamento dei prodotti, ove siano prescritte dalle leggi in vigore.

La documentazione di cui al comma precedente deve essere allegata alla istanza anche per l'impiego del prodotto denaturato nelle preparazioni per la cui fabbricazione e commercio risulti prescritta apposita autorizzazione del Ministero della sanità o di altra competente autorità.

Art. 16.

Vincoli di circolazione e deposito sui prodotti ottenuti destinati al commercio

I prodotti finiti o intermedi (basi per l'industria) destinati al commercio, ottenuti con l'impiego del prodotto agevolato, denaturato ai sensi dell'art. 14 del presente decreto, e classificabili per le loro caratteristiche tra le preparazioni della voce doganale 27.10, sono soggette ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 17.

Impiego senza preventiva denaturazione in casi particolari

Qualora, per ragioni tecniche o igienico-sanitarie, le miscele di idrocarburi non saturi specificate nell'art. 1 del presente decreto debbono essere utilizzate tal quali negli impianti di impiego, per l'estrazione degli oli, grassi e derivati, di essenze o sostanze chimiche, o comunque in usi ammessi all'esenzione — esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile — gli interessati sono tenuti a presentare apposita istanza al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 12, nonchè i motivi che non consentono una preventiva denaturazione del prodotto stesso.

Nell'istanza deve, inoltre, essere allegata una dettagliata relazione sul processo nel quale il prodotto agevolato trova impiego.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, effettuati i necessari accertamenti e sentito, ove occorra, il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, per il tramite del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, rilascia il nulla osta per il prelevamento dei prodotti occorrenti al prevedibile fabbisogno di un trimestre. Detti prodotti sono trasferiti dalle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali agli impianti d'impiego con bolletta di cauzione, da rilasciarsi su separato bollettario.

Art. 18.

Modalità d'impiego

L'esercente autorizzato, in base al precedente art. 17, ad impiegare i prodotti tal quali, è obbligato:

a) ad assumere in carico, su apposito registro di carico e scarico previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, le singole partite di prodotti pervenuti con bollette di cauzione allegando tali bollette al predetto registro e dando immediato avviso con lettera a mano o raccomandata ovvero per telegramma all'ufficio finanziario di zona, o, in mancanza, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente.

I prodotti così assunti in carico sono a disposizione dell'esercente per la lavorazione agevolata senza attendere la preventiva verificazione del funzionamento dell'amministrazione;

b) a presentare, almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti agevolati, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale deve indicare il periodo di lavorazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero, la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle lavorazioni da effettuare. Un esemplare dell'anzidetta dichiarazione è restituito, vidimato, all'esercente, il quale dovrà annotarvi la quantità effettiva dei prodotti impiegati e la entità delle lavorazioni giornalmente eseguite;

c) a tenere in evidenza il movimento dei prodotti agevolati sul registro di carico e scarico di cui alla precedente lettera *a*), annotando, nella parte del carico, anche le partite recuperate dalla lavorazione — quando il recupero è fatto fuori del ciclo della produzione industriale — e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione.

Art. 19.

Vigilanza finanziaria

Le lavorazioni di cui al precedente art. 17 sono assoggettate a vigilanza finanziaria saltuaria.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione provvede ad eseguire esperimenti al fine di determinare le eventuali perdite di lavorazione ed i dati necessari per controllare indirettamente l'effettivo impiego del prodotto agevolato nella lavorazione dichiarata.

Non oltre la fine di ciascun bimestre, il funzionario addetto alla vigilanza, eseguiti gli accertamenti di competenza, annota sulla dichiarazione di lavoro la quantità del prodotto agevolato consumato e, riconosciuto regolare l'impiego del prodotto pervenuto, provvede alla compilazione del certificato di scarico della bolletta di cauzione, rimettendola, unitamente alla dichiarazione di lavoro, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quest'ultimo, accertata la regolarità dei documenti, accorda l'esenzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto agevolato regolarmente impiegato ed invia il certificato di scarico all'ufficio che ha emesso la bolletta di cauzione.

Alla fine dell'esercizio finanziario il registro di carico e scarico, con le bollette di cauzione allegate, è ritirato dal funzionario addetto alla vigilanza e consegnato allo ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 20.

Limiti di applicazione del presente decreto

Le miscele di idrocarburi non saturi di cui al precedente art. 1, classificate tra i prodotti petroliferi ai sensi della nota legale 3) al capitolo 27 della tariffa doganale

comune, non sono assoggettate alla disciplina del presente decreto quando sono impiegate negli altri usi agevolati previsti per i singoli prodotti petroliferi ai quali esse sono equiparate.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

Restano operanti le autorizzazioni già accordate dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in applicazione della precedente normativa.

Dette autorizzazioni saranno uniformate alle norme del presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(11553)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1975.

Cessazione della validità dei decreti emanati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, nonché della validità dei fogli di via e delle targhe provvisorie, rilasciati in attuazione degli stessi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

Visti i decreti emanati l'11 agosto 1975 dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 agosto 1975, con i quali decreti i prefetti delle provincie di Milano, Genova, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Palermo, Ragusa, Catania, Trapani ed Agrigento sono stati autorizzati a rilasciare fogli di via e targhe provvisorie per la temporanea circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non immatricolati;

Visti i decreti emanati il 12 settembre 1975 dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 settembre 1975, con i quali decreti i prefetti delle provincie di Potenza e Matera sono stati autorizzati a rilasciare fogli di via e targhe provvisorie per la temporanea circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non immatricolati;

Visti i decreti emanati il 2 ottobre 1975 dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'8 ottobre 1975, con i quali decreti i prefetti delle provincie di Imperia, Cosenza e Bergamo sono stati autorizzati a rilasciare fogli di via e targhe provvisorie per la temporanea circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non immatricolati;

Ritenuto che nelle provincie di Milano, Genova, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Palermo, Ragusa, Catania, Trapani, Agrigento, Potenza, Matera, Imperia, Cosenza e Bergamo si riscontra un sufficiente avvio alla normalizzazione delle operazioni per l'immatricolazione dei veicoli a motore e che pertanto può disporsi per la cessazione delle autorizzazioni conferite ai rispettivi prefetti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto cessa la validità:

a) dei decreti emanati in data 11 agosto 1975 dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 agosto 1975, con i quali decreti i prefetti delle provincie di Milano, Genova, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Palermo, Ragusa, Catania, Trapani ed Agrigento sono stati autorizzati a rilasciare fogli di via e targhe provvisorie per la temporanea circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non immatricolati;

b) dei decreti emanati in data 12 settembre 1975 dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 settembre 1975, con i quali decreti i prefetti delle provincie di Potenza e Matera sono stati autorizzati a rilasciare fogli di via e targhe provvisorie per la temporanea circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non immatricolati;

c) dei decreti emanati in data 2 ottobre 1975 dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'8 ottobre 1975, con i quali decreti i prefetti delle provincie di Imperia, Cosenza e Bergamo sono stati autorizzati a rilasciare fogli di via e targhe provvisorie per la temporanea circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non immatricolati.

A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto cessa la validità dei fogli di via e delle targhe provvisorie, rilasciati in attuazione dei decreti di autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 2.

A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i veicoli a motore, per i quali sono stati rilasciati dai prefetti di cui all'articolo precedente fogli di via e targhe provvisorie, potranno circolare solo se, riguardo ai veicoli medesimi, saranno state compiute, presso i competenti uffici provinciali M.C.T.C., le normali operazioni di immatricolazione.

All'atto delle immatricolazioni dei veicoli di cui al comma precedente, i competenti uffici provinciali della M.C.T.C. provvederanno al ritiro dei fogli di via rilasciati dal prefetto.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(11618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1682, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95781 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bozza Vincenza, nata il 9 dicembre 1894 a Volturino (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq. 9.474, riportate in catasto alle particelle numeri 346 parte, 341 parte, 230 e 422 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 109, 110, 111 e 113.

(11394)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1683, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95782 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santacroce Clemente, nato il 17 luglio 1906 a Volturino (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq. 17.620, riportate in catasto alle particelle numeri 14 parte, 57 parte e 208 del foglio di mappa n. 11 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 119 e 120.

(11395)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1681, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95780 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lepore Rosa, nata il 5 febbraio 1934 a Volturino (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq. 3.520, riportate in catasto alle particelle numeri 421, 345 parte e 426 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 108, 107 e 114.

(11397)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1688, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95788 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dell'Aquila Donato, nato il 9 ottobre 1912 a Volturino (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq. 9.510, riportate in catasto alle particelle numeri 190 parte e 419 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 160 e 161.

(11393)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1684, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95783 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Piccirilli Maria-Carmina, nata il 25 agosto 1910 e Piccirilli Maria-Immacolata, nata il 28 novembre 1912, entrambe a Motta Montecorvino (Foggia), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino (Pescara), estese mq. 3.105, riportate in catasto alle particelle numeri 175 parte, 176 parte, 209 e 210 del foglio di mappa n. 11 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 124, 126, 125 e 127.

(11398)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1686, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95785 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pasqua Luigi, nato il 9 febbraio 1929 a Volturino (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq. 13.045, riportate in catasto alle particelle numeri 105 parte, 231, 186 parte e 416 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 140, 141, 154 e 155.

(11396)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro Cirene - Soc. a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1975 la società cooperativa di produzione e lavoro Cirene - Soc. a r.l., in Napoli, costituita per rogito avv. Antonio Triola in data 28 novembre 1945, repertorio n. 204, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Montuori.

(11389)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina agricola guagnanese», in Guagnano.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1975 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina agricola guagnanese», in Guagnano (Lecce), composto dai signori:

Presidente:

Ciccarelli Luigi.

Membri:

Positano dott. proc. Riccardo;
Primiceri dott. comm. Giorgio.

(11390)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Zanica (Bergamo) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 27 ottobre 1966, che ha rettificato il decreto ministeriale 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

Il presente avviso annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 3 dicembre 1975.

(11318)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « S. Lorenzo »

Con decreto 12 dicembre 1975, n. 1560, la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, via Cosseria n. 1, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Lorenzo » di cui ai decreti ministeriali 28 febbraio 1923, n. 6 e 24 aprile 1970, n. 1087.

La predetta società è stata inoltre autorizzata a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

(11704)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1975, registro n. 86 Finanze, foglio n. 248, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ex procuratore delle tasse Costalonga Antonio avverso il decreto ministeriale 25 febbraio 1972, n. 333011, con il quale egli fu destituito dall'impiego a seguito di condanna penale.

(11705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 243

Cambi medi del 24 dicembre 1975

Dollaro USA	681,30
Dollaro canadese	672,35
Franco svizzero	260,115
Corona danese	110,80
Corona norvegese	122,80
Corona svedese	155,325
Fiorino olandese	254,615
Franco belga	17,305
Franco francese	153,30
Lira sterlina	1378,85
Marco germanico	261,25
Scellino austriaco	37,075
Escudo portoghese	25,145
Peseta spagnola	11,432
Yen giapponese	2,232

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 29 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,50	682,50	683,10	682,50	682,60	682,95	682,95	682,50	682,50	683 —
Dollaro canadese	673,20	673,20	672,80	673,20	673,35	673,70	673,60	673,20	673,20	673,70
Franco svizzero	260,435	260,435	260,60	260,435	260,23	260,50	260,52	260,435	260,435	260,50
Corona danese	110,93	110,93	110,60	110,93	110,80	110,90	110,95	110,93	110,93	110,90
Corona norvegese	123,05	123,05	123,10	123,05	122,97	123,05	123,04	123,05	123,05	123 —
Corona svedese	155,38	155,38	155 —	155,38	155,06	155,35	155,31	155,38	155,38	155,35
Fiorino olandese	254,40	254,40	254,50	254,40	254,22	254,40	254,38	254,40	254,40	254,40
Franco belga	17,274	17,274	17,31	17,274	17,27	17,28	17,2750	17,274	17,274	17,25
Franco francese	152,73	152,73	153,30	152,73	152,80	152,80	153,05	152,73	152,73	152,80
Lira sterlina	1380,40	1380,40	1382 —	1380,40	1380,45	1381,40	1381,35	1380,40	1380,40	1381,40
Marco germanico	260,95	260,95	261,80	260,95	260,80	261,05	261,01	260,95	260,95	261 —
Scellino austriaco	37,01	37,01	37,03	37,01	36,97	37,05	37,01	37,01	37,01	37 —
Escudo portoghese	25,13	25,13	25,10	25,13	25,02	25,12	25,16	25,13	25,13	25,10
Peseta spagnola	11,456	11,456	11,46	11,456	11,43	11,45	11,46	11,456	11,456	11,45
Yen giapponese	2,24	2,24	2,25	2,24	2,23	2,24	2,2385	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 29 dicembre 1975

Rendita 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,25
» 5 % (Ricostruzione)	96,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni esteri)	92,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,95
» 5,50 % » » 1968-83	84,60
» 5,50 % » » 1969-84	83,80
» 6 % » » 1970-85	84,75
» 6 % » » 1971-86	84,95
» 6 % » » 1972-87	84 —
» 9 % » » 1975	96,725

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,15
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,15
» poliennali 7 % 1978	96,20
» » 9 % 1979	98,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1975

Dollaro USA	682,975
Dollaro canadese	673,65
Franco svizzero	260,527
Corona danese	110,94
Corona norvegese	123,045
Corona svedese	155,345
Fiorino olandese	254,39
Franco belga	17,274
Franco francese	152,94
Lira sterlina	1381,75
Marco germanico	261,03
Scellino austriaco	37,01
Escudo portoghese	25,145
Peseta spagnola	11,458
Yen giapponese	2,239

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Imperia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Imperia.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Imperia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovra inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 105

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Genova

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . (provincia di . . .) in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Imperia indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11298)

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 107

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Genova

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . (provincia di . . .) in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11297)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caltanissetta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Caltanissetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caltanissetta.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovra inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;
10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 111

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Caltanissetta

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . .) in via . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caltanissetta indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, . . .

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11296)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 106

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Genova

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . .) in via . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11295)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 184, avrà luogo alle ore 8 del giorno 25 gennaio 1976, nelle città e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « G. Matteotti », corso Sicilia, 40;
2) liceo classico « V. Alfieri », corso Dante, 80;
3) liceo classico « M. D'Azeglio », via Parini, 8;
4) scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40;
5) istituto professionale « G. Plana », via P. Braccini, 72/A;
6) scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
7) istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
8) scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
9) scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Milano:

1) istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via S. Vito, 3;
2) liceo ginnasio statale « G. Carducci », via Beroldo, 9;
3) liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico industriale statale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40;
2) secondo istituto tecnico industriale statale, via del Pontiere, 32/A;
3) istituto tecnico statale per geometri « Cangrande Della Scala », corso Porta Nuova, 66;
4) istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », via Cà di Cozzi, 39 (Villa Monga);
5) istituto tecnico commerciale (sez. staccata) « A. M. Lorgna », via Girolamo della Corte, 15 (Borgo Trieste);
6) secondo liceo scientifico « Galileo Galilei », via S. Giacomo (Borgo Roma).

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22, Mestre;
2) istituto tecnico industriale « C. Zuccante », via Baglioni, 26, Mestre;
3) istituto tecnico industriale « Pacinotti », via Caneve, 43, Mestre;
4) liceo ginnasio governativo « R. Franchetti », corso del Popolo, Mestre;
5) scuola media « C. G. Cesare », corso del Popolo, s.n., Mestre;
6) scuola media « A. Manuzio », viale S. Marco, 34, Mestre;
7) scuola media « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68, Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3;
2) istituto liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;
3) istituto industriale « Alessandro Volta », via Monte Grappa, s.n.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio) via Panciatichi, 27;
3) liceo scientifico « L. da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei », via Giusti, 27;
5) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » (prefabbricato), via Giusti, 27;
6) istituto professionale di Stato e per il commercio « E. Peruzzi », via La Marmora, 20;
7) liceo ginnasio « G. Galilei », via Martelli, 9;
8) istituto magistrale « G. Pascoli », viale don Minzoni, 58.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, 2;
2) scuola media « G. Leopardi », via Vittorio Veneto, s.n.;
3) istituto tecnico commerciale « Stracca », via Montebello, senza numero;
4) scuola media « Podesti », via Urbino, 22;
5) istituto tecnico commerciale per geometri « Benincasa » via B. Gigli, s.n.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
2) istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7;
3) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
4) istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour, 258;
5) istituto tecnico commerciale «L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
6) istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia », via Panisperna, 255;
7) sala conferenze stazione Termini, via Giolitti, 34.

Sede di Napoli:

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
2) istituto magistrale « G. Mazzini », via Solimene, s.n. (Vomero);
3) scuola media « Minucci », via Domenico Fontana, 136 (Arenella);
4) liceo « Gian Battista Vico », via Salvatore Rosa, 117;
5) istituto magistrale « Margherita di Savoia », Salita Pontecorvo, 72;
6) istituto tecnico per geometri « Gian Battista della Porta », via Foria, 65;
7) liceo « Umberto », via Carducci, 1;
8) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (presso piazza Carlo III);
9) istituto magistrale « Pasquale Villari », via Rimini, s.n. (presso piazza Nazionale).

Sede di Bari:

1) istituto tecnico industriale « G. Marconi », piazza Poerio, senza numero;
2) istituto tecnico industriale « Modesto Panetti », via de Rossi, 186;
3) istituto tecnico commerciale « G. Cesare », viale Einaudi, s.n.;
4) istituto tecnico commerciale « C. Vivante », piazza Diaz, 10;
5) istituto tecnico per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
6) liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
7) istituto magistrale « Bianche Dottula », corso Mazzini, senza numero.

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecnico commerciale « R. Piria », via Plebiscito, 1;
2) liceo classico « T. Campanella », via T. Campanella, s.n.;
3) istituto magistrale « T. Gulli », via 2 Settembre, 2/A;
4) liceo scientifico « L. da Vinci », via Possidonea, 8;
5) istituto tecnico industriale « A. Panella », via Cuzzocrea, 38;
6) istituto tecnico femminile statale, via Reggio Campi, 109;
7) scuola media « P. Larizza », via Botteghelle, 29;
8) scuola media statale « Diego Vitrioli », via Possidonea, senza numero;
9) scuola media statale « Venezia-Trento », via Fiorentino, 2.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via generale Arimondi, 1;
2) secondo istituto tecnico industriale, via Lamarmora, 66;
3) liceo ginnasio « Meli », via Libertà, 46;
4) istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura, 48;
5) istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Gaetano Sgarlata, 11.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2;
2) istituto magistrale statale « E. D'Arborea », via Carboni Boj, 3;
3) istituto tecnico statale per geometri « O. Bacaredda », via A. Grandi, s.n.

(11582)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centottantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 5 aprile 1975 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centottantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquanta ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1975-76, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 243;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centottantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquanta ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1975-76:

Presidente:

cap. vasc. Celli Danilo.

Membri fissi:

cap. freg. Magnanini Manlio;
cap. freg. (GN) Ferraro Gaetano.

Membri aggregati per la matematica:

cap. corv. Nicotra Giuseppe;
Pizzarello prof. Gaetano;
Giannuzzi prof. Gennaro;
Testa prof. Francesco.

Membri aggregati per le lingue estere:

Tollemache prof. Federico;
Dini prof. Emilio.

Segretario senza voto:

cap. corv. Pavanetto Franco.

Ai professori universitari facenti parte la commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 9 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

(11484)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso a due posti di aiuto dell'istituto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(11605)

OSPEDALE «R. BINAGHI» DI CAGLIARI

Concorso riservato ad un posto di aiuto di fisiopatologia

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di fisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cagliari, via Is Guadazzonis, 14.

(11607)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (da versare al tesoriere dell'ente - Monte dei Paschi di Siena, filiale di Acquapendente).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(11640)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «COL. D'AVANZO» DI FOGGIA

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia, via Ascoli, 1 - tel. 23675 - 26201.

(11609)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 novembre 1975, n. 248, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e ad un posto di assistente R.X.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(11610)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «U. BARBERINI» DI NETTUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(11638)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia del centro «Santa Chiara» (a tempo pieno);
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria del centro «Santa Chiara» (a tempo pieno);
un posto di assistente della divisione di nefrologia e dialisi del centro «Santa Chiara» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati nel rapporto di servizio a tempo pieno, giuste le disposizioni contenute nella legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(11602)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. DA PROCIDA» DI SALERNO

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno, via S. Calenda, 162 - tel. 391497.

(11642)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 ottobre 1975, n. 220, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena), via A. Plessi, 20 - tel. 059/771047.

(11650)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 novembre 1975, n. 1255, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria, di cui al bando in data 1° marzo 1975;
un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia, di cui al bando in data 1° marzo 1975;
un posto di assistente della divisione di oculistica, di cui al bando in data 2 aprile 1975;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia, di cui al bando in data 2 aprile 1975;
un posto di assistente della divisione di urologia, di cui al bando in data 21 aprile 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(11646)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(11647)

OSPEDALE «E. MORELLI» DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubiani, 33.

(11648)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 aprile 1975, n. 360, e successiva delibera di integrazione 8 ottobre 1975, n. 859, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(11649)

OSPEDALE CIVILE DI TOLMEZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 ottobre 1975, n. 207, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(11645)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitaro medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 luglio 1975, numeri 217, 218 e 220 e 6 novembre 1975, n. 403, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anatomo patologo;
un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;
tre posti di assistente di radiologia;
sei posti di assistente di anestesia-rianimazione;
un posto di assistente del laboratorio di analisi;
due posti di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(11639)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di cardiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 novembre 1974, n. 420, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(11608)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso a due posti di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona) - tel. 7506-07.

(11641)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(11603)

OSPEDALE « S. GERARDO DEI TINTORI » DEL CIRCOLO DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del secondo servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16 - tel. 82261-2-3-4-5.

(11643)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia toraco-polmonare;
un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, corso Calatafimi, 1002 - tel. 224635.

(11644)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1975, n. 72.

Proroga, con modifiche, della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 28 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine delle operazioni connesse al funzionamento del centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia fissato dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Le funzioni ed i compiti attribuiti al centro ed i criteri concernenti lo svolgimento dell'attività di catalogazione e di inventario esercitata dal centro medesimo, continuano ad essere regolate dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30.

Art. 3.

L'organico del personale fissato dall'art. 3 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, è costituito:

1) dagli elementi già in servizio presso il centro, inquadrati tra il personale regionale ai sensi delle norme contenute nella parte VII - titolo II della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;

2) dal personale che verrà assunto per pubblico concorso da indire entro il 31 dicembre 1975, a copertura dei posti che si renderanno disponibili per cessazione del rapporto di lavoro entro la predetta data.

In attesa dell'ultimazione del concorso previsto dal n. 2) del comma precedente, al completamento dell'organico del centro potrà temporaneamente provvedersi mediante attribuzione, da parte del presidente della giunta, di incarico professionale a persona in possesso di particolari requisiti di capacità per lo svolgimento dell'incarico connesso al posto messo a concorso.

Art. 4.

La direzione del centro è affidata, sotto forma di incarico professionale, a persona di alta preparazione culturale e specifica esperienza scientifica, nominata dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, sentito il parere del comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

L'incarico di cui al precedente comma è conferito annualmente secondo condizioni stabilite con apposita convenzione, ed è rinnovabile.

Art. 5.

Per gli scopi previsti dagli articoli 5, 7 e 9-*bis* della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49 e 17 luglio 1974, n. 30 e per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985, la spesa di lire 80 milioni.

La maggiore spesa di lire 50 milioni, autorizzata per l'esercizio 1975, fa carico al cap. 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 50 milioni a lire 100 milioni, mediante prelevamento di lire 15 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante utilizzo di lire 35 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di lire 80 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi facendosi fronte alla maggiore spesa di lire 65 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con l'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 2, fino all'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 novembre 1975

COMELLI

(11088)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760020)